



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 08/01/2001

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 27 novembre 2000, n. 443.

Art. 2 L.R. 28.11.83 n. 20 - Istanza autorizzazione istituzione pianta organica del personale - IPAB "Asilo di Mendicità - Annesi Capece", (ora ISPE) con sede in Maglie (LE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' accolta l'istanza dell'IPAB "Asilo di Mendicità - Annesi Capece", (ora ISPE) con sede in Maglie (LE), finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla istituzione della pianta organica del personale dell'Ente, in esecuzione della deliberazione n. 118 dell'1.8.1997, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2

La pianta organica dell'IPAB "Asilo di Mendicità - Annesi Capece", (ora ISPE) con sede in Maglie (LE) risulta così determinata:

- Responsabile di struttura;
- Economo;
- Applicato (operatore su elaboratore elettronico);
- coordinatore sanitario (part-time);
- terapeuta della riabilitazione (part-time);
- assistente sociale (part-time);
- n. 4 infermieri professionali;
- n. 8 operatori di assistenza;
- n. 3 addetti alle pulizie;
- n. 1 addetto di lavanderia;
- n. 1 addetto al guardaroba;
- n. 1 autista;
- cuoco;
- n. 1 aiuto cuoco;
- n. 1 ausiliario di cucina.

Art. 3

Sono fatte salve le determinazioni in merito ai conseguenti provvedimenti amministrativi della competente Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti Locali.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 lett. i) della L.R. 12.4.1994, n. 13.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. del Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di n. 4 pagine, è immediatamente esecutivo, non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 63 della L.R. n. 17/77 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Di Carlo
